

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE – Espropriazione per pubblica utilità - Cessione volontaria - Mancata autorizzazione a contrarre - Mancata approvazione - Annullabilità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

Riguardo ad atto di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di approvazione successiva dell'organo amministrativamente competente, non è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i fondi necessari alla copertura finanziaria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007